

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1960

(79^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

«Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409» (679) (D'iniziativa del deputato Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1276, 1277
PIOLA	1277
RUGGERI	1277
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1276, 1277
VALMARANA, <i>relatore</i>	1276

«Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (902) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1284, 1285, 1286
BERTOLI	1284
CENINI, <i>relatore</i>	1284, 1285
MOTT	1285
PARATORE	1285
RUGGERI	1285

«Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione» (1173-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1277, 1278
PIOLA, <i>relatore</i>	1277

«Autorizzazione a permutare un'area di circa metri quadrati 168,350 facente parte del compendio demaniale denominato "ex Cinta magistrale" di Alessandria con un'area di circa metri quadrati 1.910, di proprietà comunale, del compendio "San Martino" sito in detta città» (1244) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1278, 1279
CONTI, <i>relatore</i>	1278

«Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, dell'estensione rispettivamente di metri quadrati 3.318 circa e di metri quadrati 1.138 circa, site in Roma alla circinvallazione Clodia»

(1245) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1281, 1284
BERTOLI	1282, 1283
CONTI, <i>relatore</i>	1281, 1282, 1283
RODA	1282, 1283
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1282, 1283

«Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale» (1261) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1279, 1280
BERTOLI	1279
CENINI	1279
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1279
MOTT	1279
PIOLA	1279, 1280

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Braccesi è sostituito dal senatore Restagno.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: «Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, numero 409» (679) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: «Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura, rinviata in una precedente seduta:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1º luglio 1948, dal seguente:

«I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata».

V A L M A R A N A, *relatore*. L'approvazione di questo disegno di legge era restata in sospenso perchè si desiderava vedere se nei contratti tra l'E.R.I.CAS. e i concessionari fosse stato previsto che le esenzioni fiscali dovevano essere estese anche ai sub-concessionari. Mi sembra, però, che questo problema sia risolto, perchè io ho trovato un documento nel quale, infine, è detto: «La predetta scrittura privata viene stipulata, eccetera . . . E pertanto, anche in applicazione al disposto dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, gode dei benefici tributari e fiscali e delle altre agevolazioni concesse dai decreti . . . eccetera».

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Il mio predecessore era d'accordo, appunto perchè, nei contratti, era stato tenuto conto di questo.

V A L M A R A N A, *relatore*. Di tali minori oneri tributari è stato tenuto conto nelle valutazioni del prezzo rispettivo, di cui ai capitolati.

RUGGERI. Veramente non capisco perchè si debba fare una legge per chiarire non un'altra legge, ma addirittura un contratto. C'è un rapporto fra l'E.RI.CAS. e le ditte costruttrici. Questa esenzione si è considerata nel contratto. Lo Stato non può pretendere l'I.G.E. perchè inizialmente ha fatto la convenzione con l'E.RI.CAS. che si doveva poi ripetere questa facilitazione nei contratti fra l'E.RI.CAS. e le ditte appaltatrici.

La discussione era stata sospesa perchè la Commissione, giustamente, desiderava vedere cosa stabiliscono i contratti. Dal momento che i contratti stabiliscono questa esenzione, non c'è altro da dire; ma non c'è bisogno di fare una legge.

Per questa ragione mi astengo dalla votazione del disegno di legge.

PIOLA. Rispondendo a quanto ha detto il senatore Ruggeri, faccio osservare che non si tratta di fare una legge che interpreti un contratto; si tratta di fare una legge intesa ad eliminare gli inconvenienti e le disparità di interpretazione dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che ha esteso i benefici fiscali previsti per la ricostruzione edilizia nei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 710. Se è vero, come è vero, che si tratta di eliminare gli inconvenienti di interpretazione, l'osservazione del senatore Ruggeri non ha fondamento. Non si tratta di interpretare un contratto, si tratta di interpretare una norma legislativa. Io ho manifestato già la mia opinione quando ero rappresentante del Governo; la debbo soltanto reiterare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La sostanza della questione è questa: in base all'interpretazione della legge, sono stati fatti degli appalti tra l'E.RI.CAS. e i cosiddetti sub-concessionari, tenendo conto di queste agevolazioni. In realtà sono sorti dei dubbi, per cui bisogna interpretare la legge per accertare se le agevolazioni debbono essere concesse o no ai subappaltatori. Se ciò non fosse, evidentemente, dato che nel contratto si è tenuto conto delle agevolazioni, e quindi ove queste venissero a mancare verrebbe

richiesta dai subconcessionari una revisione dal contratto stesso, è necessaria una norma di legge di carattere interpretativo al fine di evitare di far lavorare a vuoto la macchina burocratica, la quale costa molto e se deve lavorare a vuoto non c'è nessuna ragione di farla lavorare. Posso aggiungere che il testo del proponente deputato Bozzi è stato modificato proprio su testo predisposto dal Ministero delle finanze; quindi io credo che la Commissione possa con tranquillità approvarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione » (1173-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Mi è stata segnalata l'urgenza di procedere ora alla discussione del seguente disegno di legge, non iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta: « Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè si tratta di un emendamento formale, apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge, la cui urgenza è determinata dalla necessità di copertura degli aumenti concessi agli ufficiali, chiedo alla Commissione di discuterlo subito, applicando per analogia gli articoli 57 e 53 del nostro Regolamento.

Poichè non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Si tratta, come ha affermato il Presidente, di un emendamento

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (7 dicembre 1960)

puramente formale perchè l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, invece di citare gli articoli 17, 18 e 19 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, dice semplicemente: « sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale ».

Si può accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do pertanto lettura del terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Per gli apparecchi provenienti dall'estero la tassa è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento, sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento. »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a permutare un'area di circa metri quadrati 168.350 facente parte del compendio demaniale denominato " ex Cinta magistrale " di Alessandria con un'area di circa metri quadrati 1.910, di proprietà comunale, del compendio " San Martino " sito in detta città » (1244) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a permutare un'area di circa metri quadrati 168.350 facente parte del compendio demaniale denominato " ex Cinta magistrale " di Alessandria con una

area di circa metri quadrati 1.910, di proprietà comunale, del compendio " San Martino " sito in detta città », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la cessione in favore del comune di Alessandria dell'area estesa circa metri quadrati 168.350, facente parte del compendio demaniale denominato « ex Cinta magistrale » di detta città ed avente per confini le due strade verso il Cimitero, aree di proprietà dell'Ospedale psichiatrico di San Giacomo e della Gestione I.N.A.-Casa, la residua proprietà demaniale dello stesso compendio, la strada comunale di circoscrizione, proprietà dell'Ospedaletto infantile e della Società Pivano, a titolo di permuta, alla pari, con un'area di circa metri quadrati 1.910, di proprietà comunale, del compendio « San Martino » sito anch'esso in Alessandria e confinante con Piazza Turati, Via Arnaldo da Brescia, Piazza Carducci, restante parte del compendio « San Martino » di proprietà comunale ed il costruendo palazzo degli Uffici finanziari.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I, relatore. Dalla lettura del titolo del disegno di legge potrebbe sembrare esistere un'anomalia tra l'estensione di metri quadrati 168.350 facente parte del compendio demaniale denominato « ex Cinta magistrale » di Alessandria, e l'area di circa metri quadrati 1.910, di proprietà comunale, del compendio « San Martino » sito in detta città, di cui si chiede l'autorizzazione alla permuta. Però, come dice la relazione al disegno di legge, la prima è un'area « gravata dalle servitù derivanti dalla vicinanza del cimitero e dell'aeroporto », e quest'area, in grandissima prevalenza, non è assolutamente fabbricabile, ma terreno puramente coltivabile. È da discutere anche che sia terreno coltivabile, perchè presenta profondi avvallamenti, fossati di vecchi bastioni; e quindi, in sostanza, per

renderlo utilizzabile a tale secondo fine, occorre fare un complesso di lavori che evidentemente avranno un costo rilevante. Viceversa, l'Amministrazione finanziaria avrebbe un giovamento dall'acquisto dell'area di proprietà comunale di metri quadrati 1.910, avendo urgente bisogno di ampliare il palazzo degli Uffici finanziari per sistemarvi definitivamente alcuni uffici attualmente alloggiati in edifici di proprietà privata mediante pagamento del cospicuo canone annuo di lire 9.000.000.

Anche l'attuazione di questa permuta, valutata, ai fini del disegno di legge, in lire 61.000.000, è condizionata a degli impegni che costituiscono per il Comune un onere rilevante, perchè c'è l'impegno di cedere l'area di sua proprietà libera dalle costruzioni che ora vi esistono; l'impegno di demolire il fabbricato prospiciente Piazza Carducci, sede del Ristorante popolare; l'obbligo di adibire a strada pubblica la striscia di terreno, già in parte sistemata a strada, compresa tra la strada di circoscrizione ed il lotto III del compendio demaniale dell'ex Cinta magistrale ceduto alla gestione I.N.A.-Casa.

Tutto ciò considerato, con l'articolo unico del disegno di legge in esame si autorizza la permuta alle condizioni sopra richiamate, dando mandato al Ministro delle finanze di emanare il decreto relativo all'approvazione del contratto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale» (1261) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: «Integrazione alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella giornata di ieri era stato deciso di rinviare la discussione del disegno di legge alla giornata odierna, per chiarire alcuni punti dell'articolo unico, ancora controversi. Data la momentanea assenza del relatore, senatore Angelo De Luca, che del resto ha già riferito alla Commissione, prego il rappresentante del Governo di esprimere il suo pensiero.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Nella seduta di ieri si era stabilito di modificare l'articolo 1 nel senso che, non potendosi fare più riferimento all'esercizio finanziario 1959-60, già chiuso, occorre riferirsi all'esercizio finanziario 1960-1961; inoltre se fosse possibile, bisognerebbe sopprimere, nello stesso articolo, le parole «delle giacenze».

PRESIDENTE. Ieri il disegno di legge è stato discusso ampiamente in relazione all'ammasso per la lana. Il senatore Carelli è venuto qui per fornire gli opportuni chiarimenti.

BERTOLI. Non porta differenza, per quanto riguarda la spesa, il cui ammontare massimo è già determinato, se si tolgono le parole «delle giacenze».

MOTT. Bisogna dire «le passività degli ammassi».

PIOLA. Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Basta che mettiamo a verbale ciò che si intende stabilire, affinché il provvedimento non debba ritornare alla Camera.

CENINI. Vi torna lo stesso per la modificazione concernente lo stanziamento della spesa.

PRESIDENTE. Io ritengo che si possono lasciare soltanto le parole: «l'ammasso volontario della lana di tosa».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79^a SEDUTA (7 dicembre 1960)

PIOLA. D'accordo. Sopprimiamo le parole « delle giacenze ».

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione è d'accordo, togliamo le parole: « delle giacenze », e sostituiamo, tanto nell'articolo 1 che nell'articolo 2, all'esercizio « 1959-60 », l'altro: « 1960-61 ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel capo III (*interventi diversi in agricoltura*) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-bis (*provvidenze in favore del settore della lana*). — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, l'ammasso volontario delle giacenze della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

Fermi restano i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5.000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni.

La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Al primo comma dell'articolo 13-bis è stato proposto dal senatore Piola un emendamento soppressivo delle parole: « delle giacenze ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre il senatore Piola ha fatto proprio un emendamento, proposto nella seduta di ieri dal senatore Carelli, tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 13-bis l'esercizio « 1959-60 » con l'altro « 1960-61 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Al capo XII (*provvedimenti per l'artigianato*) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

« Art. 57-bis (*difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero*). — È autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonchè per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.

La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Anche all'articolo 2 occorre, per le stesse ragioni, effettuare la variante relativa all'esercizio finanziario, cioè sostituire all'esercizio: « 1959-60 », l'altro: « 1960-61 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966 autorizzata con il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (7 dicembre 1960)

bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, dell'estensione rispettivamente di metri quadrati 3.318 circa e di metri quadrati 1.138 circa, site in Roma alla circoscrizione Clodia » (1245) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, dell'estensione rispettivamente di metri quadrati 3.318 circa e di metri quadrati 1.138 circa, site in Roma alla circoscrizione Clodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 3.318 circa e di metri quadrati 1.138 circa, site in Roma alla Circonvallazione Clodia e confinanti la prima con Via Durazzo, Via Gomenizza, progettata strada di piano regolatore e proprietà R.A.I. e la seconda con Via Durazzo, progettata strada di piano regolatore, proprietà della Società Industria Romana Trasporti Automobilistici e proprietà demaniale.

La vendita sarà effettuata per il prezzo di lire 264.100.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I. fino al 15 dicembre

1972 di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita.

C O N T I , *relatore.* Dal titolo stesso del provvedimento legislativo al nostro esame si comprende che si tratta di una vendita. Tuttavia non sarà male ch'io illustri brevemente il disegno di legge nei suoi precedenti. Con legge del 9 novembre 1955, n. 1100, l'Amministrazione finanziaria era stata autorizzata ad effettuare delle vendite a trattativa privata in favore della Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di un complesso di tre appezzamenti di terreno per complessivi metri quadrati 11.060, siti alla circoscrizione Clodia e precisamente dove sorge la sede della R.A.I. Quella vendita avvenne con determinati vincoli, in virtù dei quali fu fatto obbligo alla stessa R.A.I. di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi. Naturalmente, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avrebbe esercitato il diritto alla risoluzione del contratto con le note conseguenze che in simili casi ne derivano per l'inadempiente.

Tuttavia la Radiotelevisione italiana, intendendo sviluppare maggiormente i propri impianti ed ampliare la propria attività e desiderando completare le opere sorte sui terreni di cui alla citata legge 9 novembre 1955, n. 1100, chiese di poter procedere all'acquisto di altri due appezzamenti di terreno, confinanti uno con via Durazzo, via Gomenizza, progettata strada di piano regolatore e proprietà R.A.I. e l'altro con via Durazzo, progettata strada di piano regolatore, proprietà della Società industria romana trasporti automobilistici e proprietà demaniale.

Tenuto conto dei fini di pubblica utilità cui la R. A. I. intende destinare i due terreni richiesti in acquisto e del fatto che per l'articolo 5, penultimo comma, dello statuto di tale società, la maggioranza assoluta

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (7 dicembre 1960)

delle sue azioni è intestata all'Istituto ricostruzione industriale (I. R. I.) e potrà essere trasferita in proprietà esclusivamente allo Stato italiano o ad altro Ente pubblico nazionale, e considerato infine che la R. A. I. medesima, ora disposta all'acquisto consensuale dei terreni suddetti, potrebbe eventualmente avvalersi della facoltà attribuitale con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 6 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1954, e procedere alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'impianto e l'ampliamento del Centro studi televisivi di Roma, dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, si è ritenuta meritevole di accoglimento la sopra citata istanza e si è perciò interessato l'Ufficio tecnico erariale di Roma perchè determinasse il valore dei terreni richiesti in acquisto.

Come si legge nella relazione governativa sul disegno di legge in esame, dei due appezzamenti di terreno dell'estensione rispettiva di metri quadrati 3.318 e metri quadrati 1.138 è stata fatta una valutazione distinta: il primo è stato valutato 192.400.000 lire; il secondo, lire 71.700.000.

BERTOLI. Desidererei sapere quanto il terreno è stato pagato al metro quadrato.

CONTI, *relatore*. Non c'è che da fare la somma dei due importi e dividerla per il totale dei metri quadrati.

RODA. Ma il risultato non è quello che si chiede, giacchè il prezzo del primo appezzamento non è eguale a quello del secondo.

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze*. Il prezzo per metro quadrato è di lire 58.000 per il primo terreno e di lire 63.000 per il secondo.

CONTI, *relatore*. Il vostro relatore conclude pregando la Commissione di voler approvare la vendita di cui al disegno di legge in esame.

RODA. Siccome ho appreso dalla relazione che alcuni appezzamenti di terreno

sono stati venduti precedentemente alla Radiotelevisione, desidererei sapere quanto vennero pagate quelle aree in quell'epoca.

TRABUCCHI. *Ministro delle finanze*. L'Ufficio tecnico erariale di Roma ai quesiti postigli ha così risposto:

a) che il lotto di terreno di circa metri quadrati 10.500 contiguo all'area demaniale contrassegnata in planimetria in azzurro, fu acquistato dalla R.A.I. con atto 1º marzo 1956, ma che il relativo valore di circa lire 32.000 il metro quadrato fu determinato, giusta quanto rilevasi anche dal contenuto dell'atto medesimo, in data 19 febbraio 1954.

b) che il prezzo dei terreni nella località dal febbraio 1954 al 1º agosto 1958, data quest'ultima in cui furono valutate le due aree richieste in acquisto dalla R.A.I., è ora più che raddoppiato; per il lotto di terreno di metri quadrati 1.750, destinato per la costruzione di palazzina, sito in angolo tra la via Teulada e il piazzale Clodio, fu dichiarato nell'atto di compravendita del 6 settembre 1957 il valore di lire 86.000 il metro quadrato, mentre per il lotto di terreno di metri quadrati 1.020 destinato a costruzioni intensive, fronteggiante sulla circonvallazione Clodia e sito a circa 40 metri dalla via Durazzo, fu dichiarato, nel trasferimento in data 28 ottobre 1955, il valore di lire 130.000 il metro quadrato: quest'ultimo valore qualora la destinazione fosse stata a palazzine avrebbe dovuto ridursi a due terzi e cioè a circa 86.000 lire il metro quadrato;

c) che il valore delle due aree richieste dalla R.A.I. è stato determinato con criteri comparativi, tenendo perciò conto dei prezzi delle aree della località;

d) che nelle stime eseguite dalla R.A.I. in relazione alla possibilità di sfruttamento delle due aree con costruzioni a palazzine si è addivenuti a risultato non rispondente alla pratica costruttiva; riesaminata la stima del 1º agosto u. s. alla stregua:

a) della ubicazione meno favorevole delle aree rispetto a quella dell'appezzamento di terreno preso a termine di comparazione;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (7 dicembre 1960)

b) della possibilità di sfruttamento delle aree medesime;

si ritiene che possano ridursi i valori già peritati come segue:

1) a lire 58.000 il metro quadrato per l'area di metri quadrati 3.318 contrassegnati in planimetria con colorazione azzurra, il cui valore complessivo si stima, in cifra tonda, in lire 192.400.000;

2) a lire 63.000 il metro quadrato per l'area di metri quadrati 1.138, contrassegnata in planimetria con colorazione gialla, il cui valore complessivo si stima, in cifra tonda, in lire 71.700.000.

Per quanto riguarda il lotto di metri quadrati 1.004 contrassegnato nella planimetria con colorazione verde, richiesto in acquisto dalle suore Orsoline, il suo valore si riduce a lire 54.000 il metro quadrato, per cui il suo valore complessivo si stima, in cifra tonda, in lire 54.200.000.

BERTOLI. Ma su questa superficie vi è qualche costruzione? Che cosa se ne faceva lo Stato?

CONTI, *relatore*. Costruzioni vere e proprie no: mi pare che vi fosse una torre.

BERTOLI. A parte che vi possa essere una particolare utilità per lo Stato, vorrei sapere se vi erano abitazioni civili e se le persone che vi erano dentro sono state mandate via e dove sono andate.

CONTI, *relatore*. Niente di tutto questo.

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze*. Vorrei dare le precisazioni richieste dal senatore Bertoli, ma il contratto evidentemente deve trovarsi presso il Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, che non vi fosse niente da temere lo si desume dal fatto che non ho trovato alcuna clausola di impedimento, il che vuol dire che l'area è libera.

RODA. Non c'è un fabbricato della R.A.I. che si incunea nel terreno libero?

CONTI, *relatore*. C'è una piccola infiltrazione nel terreno che deve essere venduto, ma si tratta di poca cosa.

RODA. Se ho ben capito, il prezzo unitario della prima vendita, che risale mi sembra al 1954, è stato, nel minimo, di lire 32.000 al metro quadrato, ed il prezzo massimo di 130.000. Noi siamo in possesso di due estremi di prezzi. Osservando la piantina — e pur non avendo elementi tecnici più precisi — rilevo che il terreno ceduto allora è quattro volte la superficie che la R.A.I. chiede adesso. Noi, dunque, cediamo terreno per 4.100 metri quadrati per lire 271 milioni, ad un prezzo unitario di circa 58 mila lire il metro quadrato. Se nel 1954 abbiamo ceduto una porzione di terreno alla R.A.I. quattro volte tanto ad un prezzo oscillante tra le 32 e le 130 mila lire, a me sembra che il prezzo di stima sia un po' troppo basso.

È chiaro che queste osservazioni le faccio a braccio, perchè non ho elementi su cui basare altri conteggi. Riepilogando, noi oggi vendiamo una superficie di terreno che è grande un quarto di quella ceduta allora, e sono passati sei anni, e nonostante gli aumenti subiti dai terreni, noi la vendiamo per prendere che cosa? 58 mila lire il metro quadrato!

BERTOLI. Nel secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge vedo che è fatto obbligo per la R.A.I. fino al 15 dicembre 1972 di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi ecc. ecc. Mi sembra che la condizione sia troppo restrittiva, vale a dire se la R.A.I., putacaso, anzichè impianti televisivi dovesse procedere ad impianti radiofonici, che pure sono di sua pertinenza, lo Stato potrebbe considerarla una inadempienza o inosservanza e quindi richiedere la risoluzione del contratto per colpa dell'Ente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il senatore Bertoli ha perfettamente ragione, ma, per una modifica del genere, bisognerebbe rimandare il disegno di legge alla Camera. Se peraltro si insiste, è chiaro che non ho ragione di oppormi.

Vorrei poi anche rispondere al senatore Roda. Egli ha detto giustamente che il prezzo al quale l'Amministrazione ha ceduto il terreno alla R.A.I. è un prezzo indubbiamente basso; ma bisogna considerare che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (7 dicembre 1960)

noi non abbiamo venduto ad un privato a scopo edilizio — ed in questo caso avremmo evidentemente potuto realizzare un prezzo assai maggiore — ma ad un ente di pubblica utilità. Il Ministero ha ritenuto di vendere ad un prezzo meno alto di quello che si sarebbe potuto ottenere a trattativa libera, ma ha posto anche un limite notevole, che è quello di destinare quel terreno ai precisi fini indicati nel contratto. Se un giorno la R.A.I. volesse vendere qualche tratto di terreno dovrà domandare lo svincolo dello Stato e lo Stato domanderà la sua compartecipazione allo svincolo.

Tutto sommato, è vero che la clausola sembra dura, ma bisogna anche tener presente, oltre a quanto ho già detto, che si è voluto di proposito evitare che nascessero speculazioni. È difficile che ciò avvenga da parte della R.A.I., ma operazioni speculative possono sempre essere tentate.

Pregherei pertanto la Commissione, ove non ostassero particolari ragioni, di lasciare la clausola anche se un po' dura: vuol dire che il pericolo di una risoluzione a carico della R.A.I. renderà più prudente la R.A.I. stessa. Dal punto di vista formale la stima, secondo quanto afferma l'Ufficio tecnico erariale, è stata fatta tenendo conto dell'uso che del terreno sarebbe stato fatto, della località e delle clausole limitative contenute dal contratto di vendita.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (902)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico di mis-

sione e di trasferimento dei dipendenti statali ».

C E N I N I, relatore. Nella seduta del 15 giugno scorso eravamo già passati all'esame degli articoli del disegno di legge. Ad ogni modo riassumo brevemente quanto è stato fatto.

Il disegno di legge n. 902 riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato e degli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato.

Le disposizioni in atto sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali sono regolate essenzialmente dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, salvo qualche lieve modificazione intervenuta in seguito.

Che cosa propone questo provvedimento? Ci sono degli adeguamenti economici in rapporto all'aumentato costo della vita e una maggiore armonizzazione con la legislazione vigente, introducendo nelle norme che regolano la materia i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili, e quindi l'abolizione dei gradi con sostituzione ad essi delle qualifiche; si cerca anche di riunire in un'unica legge tutte le disposizioni che attualmente sono sparse in diversi provvedimenti legislativi. Si introducono anche alcune innovazioni di sostanza, di cui ho parlato precedentemente quando ho fatto la relazione, (perchè ci sono molti articoli che, se portano dei cambiamenti, sono cambiamenti più di forma che non di sostanza), e che sono contenute nell'articolo 1. nell'articolo 6 e nell'articolo 22.

Nell'articolo 1 la materia cambia come sostanza. . . .

B E R T O L I . È vero che il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno, ma poichè si tratta di un disegno di legge importante e complesso (consta di 28 articoli), pregherei la Commissione di rinviare la discussione ad altra seduta. Se però il relatore vuol continuare la sua esposizione, tanto meglio.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79^a SEDUTA (7 dicembre 1960)

CENINI, *relatore*. Io l'avevo già fatta precedentemente e ora mi stavo richiamando ad alcuni degli argomenti più importanti.

PRESIDENTE. Credo anch'io che sia opportuno il rinvio della discussione, tanto più che non ricordo se il senatore Cenini ha fatto cenno a qualche disposizione riguardante la copertura.

CENINI, *relatore*. No, non vi sono tali disposizioni, perchè si pensa che la spesa possa essere contenuta nello stanziamento attuale.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dirlo.

CENINI, *relatore*. È detto nella relazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio specificarlo negli articoli. Si tratta di cifre non indifferenti; ad esempio, al dipendente trasferito spetterebbe, secondo l'articolo 18, un'indennità di prima sistemazione nella misura di: «lire 100.000 al personale con qualifica di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 85.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 70.000 al personale con qualifica di vice segretario e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 60.000 a tutto il rimanente personale».

CENINI, *relatore*. La relazione al disegno di legge precisa che, siccome alle amministrazioni dipendenti sono state date istruzioni perchè siano ridotti al minimo strettamente necessario tutti questi incarichi di missione, secondo i calcoli fatti dalla Ragioneria generale dello Stato, anche con questi aumenti, non si dovrebbe andare al di là della somma stanziata. È questione di sapere se questi calcoli sono stati fatti con precisione. Io ho interpellato la Ragioneria in questo senso, e mi sono state date assicurazioni.

PRESIDENTE. La relazione dice semplicemente: «Circa l'onere conseguente dalle nuove disposizioni, è da considerare

che, trattandosi di spese non fisse, l'onere stesso può restare contenuto negli attuali stanziamenti di bilancio». Credo che questo possa avvenire, ma, date le cifre alle quali io ho accennato, se si danno 60.000 lire ai dipendenti facenti parte dell'infimo grado, l'onere può diventare abbastanza alto.

CENINI, *relatore*. Credo poi che le indennità di missione siano notevolmente aumentate.

MOTT. È evidente che se le amministrazioni riducono il numero delle missioni e dei trasferimenti al puro necessario, realizzeremo delle economie; se continuiamo invece col metodo attuale di mandare in vacanza, a Natale, al proprio paese, con il trattamento di missione, i dipendenti, allora la spesa aumenterà.

RUGGERI. Siamo d'accordo; però vorrei pregare il relatore di dare maggiori precisazioni, perchè non credo che in tutti i punti confermi il testo presentato.

CENINI, *relatore*. Stavo ricordando quali erano le modifiche proposte al disegno di legge.

RUGGERI. Desidero sapere se è possibile avere questi emendamenti che propone il relatore in tempo per poterli esaminare prima della discussione.

PARATORE. Per quanto concerne i magistrati, osservo che quando questi ebbero, a suo tempo, un aumento considerevolissimo dichiararono che con tale aumento, come conseguenza, si consideravano sganciati da tutti gli altri funzionari. Viceversa, ora ogni volta che si stabilisce un piccolo aumento per gli altri dipendenti statali, chiedono che venga applicato anche a loro.

CENINI, *relatore*. Desiderano lo sganciamento nel senso di un trattamento superiore a quello degli altri funzionari. Io adesso stavo comunque richiamando brevemente

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79^a SEDUTA (7 dicembre 1960)

quelle che sono le modificazioni alle norme vigenti proposte nel disegno di legge, non i miei emendamenti. Avevo però anche presentato, a suo tempo, alcuni emendamenti.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, poichè è stato chiesto il rinvio della discussione, se non si fanno osservazioni, il seguito

della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari